




**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA**

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2013**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
CESARE MASTROCOLA**

NAPOLI 9 MARZO 2013



1 - Autorità, Signore, Signori, gentili ospiti, un sentito grazie a tutti voi ed alle tante personalità che, con la loro presenza hanno voluto onorare questa solenne cerimonia. Ciò è per me motivo di orgoglio perché costituisce il più genuino riconoscimento che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, pur tra mille difficoltà di ordine contingente, continua a guadagnarsi sul campo la fiducia dei cittadini, delle imprese e, tutto sommato, della stessa Pubblica Amministrazione.

Porgo un deferente saluto al rappresentante del nostro organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al neo Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Riccardo Virgilio, che conosco da tanti anni e di cui continuo diuturnamente ad apprezzare le straordinarie doti di laboriosità, professionalità ed intelligenza, e al neo Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, Consigliere Oberdan Forlenza.

Un cordiale saluto a tutti i colleghi dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato e nonché ai colleghi delle Magistrature consorelle ed ai rappresentanti delle Associazioni dei magistrati.

Un particolare saluto ed un ringraziamento a tutto il Foro, sia

pubblico che privato, per l'esemplare correttezza, dimostrata nei confronti di questo Tribunale, frutto di una deontologia professionale degna di ogni nota; sono da sempre convinto che la fattiva e leale collaborazione, pur nel rispetto dei diversi ruoli, fra giudici ed avvocati sia la migliore garanzia per il cittadino e per le imprese di veder assicurata la tutela delle proprie situazioni giuridiche nei confronti della Pubblica Amministrazione e costituisce, per quest'ultima una sicura guida finalizzata al tendenziale raggiungimento della piena legittimità dell'azione amministrativa.

Gli avvocati che abitualmente frequentano le aule di questo Tribunale non devono sentirsi ospiti perché, in realtà, sono parte integrante di questa solenne cerimonia.

Sento infine il dovere di porgere un saluto ed un ringraziamento agli organi di stampa, ai mass media ed ai giornalisti presenti, per la grande obiettività con la quale sono state riportate le notizie riguardanti questo Tribunale, nell'esercizio di una professione delicata ed impegnativa che, nella società odierna, riveste sempre più un ruolo di fondamentale importanza.

2 - L'inaugurazione dell'anno giudiziario è certamente finalizzata al dovere di “rendere conto” dell'attività svolta dal giudice amministrativo a coloro per i quali opera e cioè ai cittadini ed alle imprese che pretendono tutela, alle Amministrazioni che sono interessate al vaglio della legittimità del loro operato, all'Avvocatura ed al mondo accademico, che stimolano costantemente tale opera chiedendo a loro volta il sostegno dei giudici amministrativi; questa solenne cerimonia, tuttavia, offre anche l'occasione per qualche riflessione sulle criticità del sistema della giustizia amministrativa e sui possibili modi di superarle, in un panorama che si arricchisce sempre più dei riflessi dell' importante stagione che sta vivendo la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, iniziata con la legge n. 241 del 1990 e che si è costantemente accresciuta al tendenziale fine di porre il cittadino al centro del sistema stesso.

In questo percorso evolutivo, a dieci anni esatti dalla legge n. 205 del 2000, si è concretizzato un evento normativo che è stato definito di portata storica, il codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre del 2010.

Nonostante alcune critiche al riguardo, attribuire all'entrata in vigore del codice sul processo amministrativo un significato storico a me non sembra una affermazione del tutto vacua, piena soltanto di enfasi retorica; certo il testo ha avuto bisogno di alcuni correttivi ed è sicuramente ancora perfettibile, ma ha il pregio di aver ricondotto a sistema compiuto una tradizione più che secolare attraverso una sistemazione complessiva della materia e l'individuazione dei relativi principi in un assetto che risulta sotto molti versi innovativo.

Il codice, in realtà, si caratterizza per l'affermazione di un modello di tutela completa, effettiva ed efficace, imperniato su una pluralità di azioni, sull'ampliamento e potenziamento dei mezzi istruttori, sul superamento di formalismi e soprattutto di frammentazioni della tutela, sul superamento della c.d. "pregiudiziale amministrativa".

Oggi, in sostanza, il codice consegna all'ordinamento giuridico una giurisdizione amministrativa, in definitiva, paritaria a quella del giudice ordinario, realizzando in concreto un'idea che ben oltre un trentennio addietro sosteneva con convinto calore il compianto Prof. Mario Nigro.

Certamente l'introduzione della "class action" pubblicistica, ossia nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, la nuova disciplina introdotta nella materia del contenzioso sugli appalti pubblici, l'integrale recepimento del c.d. direttiva ricorsi, oltre a far vivere una stagione sempre più ricca di impegni e di sfide per la magistratura amministrativa, costituiscono la concreta dimostrazione dell'evoluzione di una tutela ormai giuridicamente piena che tende a divenire anche economicamente soddisfattiva, in un sistema ordinamentale che non prevede un unico giudice ma un'unica funzione giurisdizionale esercitata da più plessi giurisdizionali, secondo una felice espressione utilizzata nel 2005 dall'allora Presidente della Suprema Corte di Cassazione Vincenzo Carbone, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

In questo contesto noi giudici amministrativi dobbiamo senza incertezze proseguire nella nostra crescita culturale a 360 gradi, anche attraverso una applicazione pratica e senza timidezze nella tutela risarcitoria non dimenticando, tuttavia, né la nostra gloriosa tradizione di giudici istituiti per ovviare ad un vuoto di tutela nei confronti della

discrezionalità amministrativa, né la professionalità acquisita nel sindacare l'azione del pubblico potere. L'indubitabile specificità dei rapporti che intercorrono tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese ricorrenti ed i cittadini e le imprese che si giovano del risultato dell'azione amministrativa, si riverbera, inevitabilmente, anche sul piano processuale e ciò consente di conservare anche nei giudizi risarcitori quella specificità che comunque distingue il processo amministrativo da quello civile.

In altri termini il giudice amministrativo, che comunque continua ad essere arbitro nella costante dialettica tra autorità e libertà, commetterebbe un imperdonabile errore se dovesse limitarsi ad acquisire *sic et simpliciter* i modelli che disciplinano il processo civile, invece di utilizzarli per fornire una tutela non solo piena, ma anche pienamente soddisfattiva, oltre lo storico orizzonte dell'annullamento.

E' questa, peraltro, la logica conseguenza di una giurisdizione plurale, cioè esercitata da più plessi giurisdizionali, che oggi trova il proprio fondamento nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 la quale ha chiaramente affermato che il giudice

amministrativo è “ancora” il “giudice del potere”, ridando in tal modo nuova linfa vitale alla situazione giuridica di interesse legittimo che mostrava chiari segni di asfissia. In quest’ottica il giudice del potere non può limitarsi a vagliare i modi di esercizio del potere medesimo ma deve necessariamente estendere il proprio sindacato a tutti gli effetti prodotti dall’azione amministrativa sulle situazioni giuridiche dell’interessato, sulle sue aspettative, sulle sue “chances”, sul suo patrimonio.

3 - Il codice del processo amministrativo, riducendo a sistema la legislazione intervenuta in materia negli ultimi anni, è perfettamente in linea con quel filo conduttore che ha come principale obiettivo di sottoporre il processo a tempi particolarmente ristretti.

Ciò avviene, in primo luogo, attraverso l’assoggettamento di un numero sempre maggiore di materie alle regole speciali dettate dall’articolo 23 bis della legge n. 1034 del 1971; si consideri che nella legge n. 205 del 2000 il numero delle materie interessate da dette disposizioni ammontava a cinque mentre nel codice del processo, che recepisce i nuovi casi previsti al riguardo dalla normativa nel

frattempo intervenuta, il numero si è raddoppiato. A ciò occorre aggiungere il fenomeno che si verifica con l' introduzione di riti ancora più stringenti, come accade, a titolo di esempio, per la "class action" ovvero per le regole dettate dal codice in materia elettorale.

E' difficile negare che alla base di questa legislazione sussistano il più delle volte effettive ragioni di urgenza e, tuttavia, è altrettanto vero che tutto ciò ci sta creando difficoltà sempre crescenti.

Occorre, invero, che le strutture degli organi della giustizia amministrativa siano dimensionate in modo adeguato per poter affrontare la molteplicità dei riti speciali con i tempi stretti di svolgimento del processo che essi impongono, ma, nel contempo, occorre doverosamente che sia lasciato spazio sufficiente per lo svolgimento dei giudizi di rito ordinario in modo che per questi ultimi sia comunque assicurata l' osservanza del principio di ragionevole durata.

Nelle scorse inaugurazioni dell'anno giudiziario, sia pure in altri Tribunali, sono stato costretto a sottolineare che gli organi statali cui è demandata la scelta della ripartizione delle risorse pubbliche, continuano a dimostrare poca sensibilità nei confronti della giustizia

amministrativa (e tutto sommato della giustizia in generale), ignorando la necessità ormai impellente di addivenire ad una più consona provvista di risorse umane e continuando a non prendere in considerazione proposte assai economiche come quella di affidare ai magistrati onorari lo smaltimento del contenzioso più antico.

Al riguardo non posso non sottolineare che sono state depennate dal codice del processo amministrativo le c.d. Sezioni stralcio, pur previste nell'articolato redatto dalla Commissione speciale, che avrebbero permesso di incidere in modo significativo sulla pendenza che – pur riducendosi – continua ad essere assai alta, pur non ignorando che essa è costituita anche da molti ricorsi ormai privi di ogni interesse per i ricorrenti.

Deve tuttavia riconoscersi che il codice rappresenta non tanto un punto di arrivo, quanto un punto di partenza per la giurisprudenza successiva nel senso che si risolve in un testo leggero di appena 150 articoli la cui architettura a maglie larghe non solo costituisce una solida base su cui poggiare gli interventi giurisprudenziali ma, al contempo, non esclude elementi di flessibilità come tali idonei a conseguire ulteriori conquiste.

Il codice, inoltre, è in sintonia con le norme costituzionali che costituiscono i pilastri dello Stato liberale di diritto, rappresentati dalla divisione dei poteri dal principio di legalità, dall'indipendenza dei giudici, dalla separazione tra attività giurisdizionale e attività amministrativa, con il rigoroso rispetto dei confini, del ruolo del giudice che comporta l'esclusione di ogni forma di ingerenza o di supplenza rispetto alle prerogative e alle potestà di altre autorità pubbliche.

Devo tuttavia sottolineare che, rispetto a tali principi, appaiono distoniche le disposizioni - peraltro già contenute nel D.lgs. n. 53 del 2010 di recepimento della c.d. direttiva ricorsi - che affidano al giudice amministrativo il potere di dichiarare l'inefficacia del contratto (senza neanche prevedere la relativa giurisdizione come di merito), tenendo conto di una serie di elementi che di regola rientrano nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione, ovvero di applicare le c.d. sanzioni alternative (determinandone anche la misura ed il contenuto), che ugualmente rientrano nella discrezionalità amministrativa.

Difficile negare che, in tali casi, la devianza dai principi appare

rilevante: va tuttavia sottolineato che tali poteri non sono stati richiesti dal giudice amministrativo né forse voluti dal legislatore delegato, ma sono la diretta conseguenza della pervasività della normativa comunitaria, la quale, finalizzata a colpire in modo drastico le violazioni della concorrenza, finisce per attribuire al giudice interventi che non gli sono propri.

Oggi, di conseguenza, le dinamiche pubblicistiche sulle quali interviene il giudice amministrativo non si esauriscono nella tradizionale dialettica tra autorità e libertà, ma tendenzialmente si sviluppano alla ricerca di un equilibrio nel rapporto plurale tra potere pubblico, poteri dei privati, autonomia, sussidiarietà, mercato, concorrenza.

In questa realtà non deve venir meno la fiducia che il giudice amministrativo ha saputo conquistarsi nel campo: noi non siamo i giudici dei privati né i giudici dell'amministrazione, ma siamo sempre più i giudici che cercano di dare risposte immediate nei settori più vivi della società e dell'economia.

4 - Nel 2011 - cito i dati elaborati dall'ex collega Carlo Talice nei suoi

preziosi studi statistici - si è registrata una diminuzione dei ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo di primo grado del 2,14% mentre le decisioni sono aumentate dell'11,58% e quindi in misura consistente. Di conseguenza la pendenza è diminuita del 13,78% attestandosi in meno di 500.000 ricorsi; per cogliere appieno il significato di questa cifra basti pensare che nel 2003 i ricorsi pendenti erano 850.000.

Questi dati, senza dubbio di grande rilievo, dimostrano che la dilatazione della capacità produttiva del giudice amministrativo di primo grado non solo sembra inarrestabile, ma da più di un decennio non mostra alcuna inversione di tendenza.

Delle sentenze rese dai Tribunali Amministrativi Regionali nel 2011 ne sono state appellate il 12,46%; di queste, in sede di appello, ne sono state annullate o riformate il 39,64%. Ciò significa, di conseguenza, che le sentenze di primo grado che definiscono i giudizi perché non appellate o perché confermate in secondo grado, costituiscono il 95,37% del totale.

Io credo che le cause che determinano l'elevata consistenza di questo valore possano individuarsi non solo nella presumibile

esattezza e bontà del primo vaglio giurisdizionale ma, in qualche modo, anche nell'onerosità e nel tempo necessario per il giudizio di appello; ciò invero può senza dubbio contribuire a distogliere gli interessati dal proseguimento dei giudizi, oltre, naturalmente, alla sopravvenuta risoluzione o alla inutilità della controversia.

Personalmente sono da tempo convinto che il dato in questione sia anche il frutto della sostanziale compattezza dell'intero plesso giurisdizionale amministrativo, nel senso che il giudice amministrativo di primo grado ha sempre tenuto nel massimo conto gli insegnamenti del Consiglio di Stato, che continua comunque a rappresentare un sicuro punto di riferimento, con la conseguenza che ove le sentenze dei TT.AA.RR. siano sostanzialmente a indirizzi condivisi dal Consiglio di Stato, resta poca speranza per l'appello.

Anche tenendo conto di tutto ciò, la percentuale degli appelli resta sorprendentemente bassa, soprattutto se confrontata con l'elevato numero dei ricorsi in Cassazione, sia in materia civile che penale.

5 - Nell'anno 2012 presso il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, sono stati depositati 5.778 ricorsi con una flessione abbastanza

consistente rispetto all'anno precedente in cui i ricorsi proposti erano stati 6.706.

E' questo un dato che deve far riflettere perché risulta generalizzato su tutto il territorio nazionale, tranne che per il T.A.R. dell'Aquila presso il quale il contenzioso è aumentato evidentemente per ragioni strettamente connesse alla ricostruzione in atto dopo il disastroso sisma dell'aprile 2009.

Questa sensibile contrazione nella proposizione dei ricorsi è sicuramente dovuta non tanto ad una ipotetica, ma sempre auspicabile, migliore qualità degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni, quanto alla perdurante crisi economica che continua ad attanagliare il Paese ed all'aumento dei costi. A tal proposito non posso non sottolineare che il contributo unificato ha raggiunto una misura tale da costituire una seria remora per i cittadini e le imprese ad adire il giudice amministrativo.

E' questo un problema che va affrontato e risolto al più presto dai competenti organi dello Stato, altrimenti si rischia di svuotare sostanzialmente di contenuto il disposto del primo comma dell'art. 24 della Costituzione secondo cui tutti possono agire in giudizio per la

tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Al 31 dicembre 2012 presso il T.A.R. Campania, sede di Napoli, risultano pendenti 42.826 ricorsi; certo si tratta di un arretrato ancora molto consistente che tuttavia assume una connotazione del tutto positiva, ove si consideri che nel 2007 i ricorsi pendenti ammontavano a 131.648. E' questo un risultato degno di ogni nota, che va ascritto alla capacità organizzativa del mio predecessore il Presidente Antonio Guida, che saluto cordialmente, allo spirito di servizio dei magistrati ed all'efficienza e allo spirito di sacrificio del personale di segreteria cui va il mio ringraziamento e la mia ammirazione.

Dei 5.778 ricorsi proposti nel 2012, circa la metà (per la precisione il 49,65%) recano istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati. E' un valore molto alto e conferma un andamento che ormai può ritenersi consolidato nel tempo, a dimostrazione che questo Tribunale (così come gli altri TT.AA.RR.) è perfettamente in linea con la giurisprudenza comunitaria secondo cui un sistema di giustizia amministrativa che non consenta una tutela cautelare d'urgenza piena ed autonoma dalla proposizione dell'azione di merito, contrasta con i

principi del diritto comunitario sull'effettività della tutela.

L'incisività, l'atipicità, l'adattabilità delle misure cautelari oggi giocano un ruolo determinante per l'efficacia della giustizia amministrativa, mentre la possibilità di avere un primo vaglio giurisdizionale (mediamente tre settimane) costituisce un indubbio vantaggio non solo per i ricorrenti ma, a ben vedere, per la stessa pubblica amministrazione.

Non va tuttavia dimenticato che la giustizia cautelare è una giustizia sommaria che per i magistrati amministrativi costituisce un grande impegno ed una perenne sfida: non è affatto facile sintetizzare in poche righe ragionamenti giuridici a volte molto complessi, anziché spiegarsi in decine di pagine. Va tuttavia precisato che il successo del mezzo cautelare è dovuto anche alla speranza di abbreviare i termini di fissazione della trattazione del merito, ovvero alla speranza di risolvere immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata, adottata nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare.

Nel 2012 questo Tribunale ha pubblicato 702 sentenze di ottemperanza al giudicato ovvero di esecuzione delle sentenze e delle

ordinanze, procedimenti, questi, che costituiscono l'altro strumento chiave per assicurare ai cittadini e alle imprese una tutela non soltanto piena, ma anche pienamente soddisfacente.

L'alto numero di tali giudizi induce certamente a ritenere che le pubbliche amministrazioni dimostrano una certa riottosità nell'eseguire le pronunce del giudice amministrativo. Personalmente sono convinto che ciò sia vero solo in parte, tenuto conto che non sono rari i casi in cui l'amministrazione non è che non voglia, ma obiettivamente non è in grado di conformarsi alla pronuncia, almeno nei tempi pretesi dall'interessato.

Ciò accade frequentemente quando la pronuncia va ad incidere sulla fase procedimentale, mettendo eventualmente nel nulla una prassi amministrativa consolidata.

Desta una certa preoccupazione l'alto numero di ricorsi proposti avverso il silenzio delle pubbliche amministrazioni (170 nel 2012). In tali casi si finisce per svuotare di contenuto le norme della legge 241 del 1990 che tendono a collocare il cittadino al centro del sistema, tenuto conto che non vi sono ragioni che possano giustificare il comportamento inerte dell'amministrazione di fronte alle istanze dei

cittadini che doverosamente vanno riscontrate, qualunque sia il contenuto delle relative determinazioni.

Nello scorso anno il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, ha pubblicato 3.698 sentenze, 796 sentenze in forma semplificata, 1.411 ordinanze cautelari, 31.249 decreti decisori. Per questi risultati rivolgo un sincero ringraziamento ed un sincero apprezzamento ai Presidenti di Sezione, ai magistrati, al Segretario Generale e a tutto il personale di Segreteria il quale, pur essendo sotto organico di dieci unità, ha avuto il merito di saper fare squadra pur affrontando compiti nuovi e di una certa gravosità.

Malgrado l'arretrato, malgrado l'inadeguatezza dei mezzi, malgrado la carenza di personale, questo Tribunale ha saputo reggere il passo, tenendo fede al proprio ormai consolidato impegno istituzionale.

Concludo con una nota di apprezzamento per l'amministrazione comunale di Napoli, la quale deposita in giudizio atti e documenti in forma scannerizzata, permettendo in tal modo la formazione del fascicolo di causa in tempo reale.

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

STATISTICHE ANNO 2012

GRAFICI E TAVOLE

TAV. 1 : RICORSI DEPOSITATI NEL 2011 E NEL 2012

TAV. 2 : SENTENZE PUBBLICATE NEL 2011 E NEL 2012

TAV. 3 : SOSPENSIVE PUBBLICATE NEL 2011 E NEL 2012

TAV. 4 : ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2011 E NEL 2012

TAV. 5 : ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2011 E NEL 2012

TAV. 6 : DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2011 E NEL 2012

TAV. 7 : DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2011 E NEL 2012

TAV. 8 : DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2011 E NEL 2012

TAV. 9 : RICORSI PENDENTI ANNI 2011 E 2012

TAV. 10 : RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2012

TAV. 11 : RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2012

TAV. 12 : RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI
DAL 1974 AL 2012

TAV. 13 : PENDENZA GENERALE DAL 1974 AL 2012

TAV. 14 : SOSPENSIVE PUBBLICATE DAL 1997 AL 2012

TAV. 15 : SENTENZE PUBBLICATE DAL 199 AL 2012


TAV. 16 : ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2000 AL 2012

TAV. 17 : ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 1997 AL 2012

TAV. 18 : DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2002 AL 2012

TAV. 19 : DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2002 AL 2012

TAV. 20 : DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2002 AL 2012




**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI**

TAV. 1

RICORSI DEPOSITATI NEL 2011 E NEL 2012

ANNO 2011	ANNO 2012	VARIAZIONE	%
6706	5778	-928	-13,84%

GRAFICO RICORSI DEPOSITATI 2011/2012




RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2011/2012

CLASSIFICAZIONI	2011	2012	VARIAZIONE
<u>ACCESSO A DOC.</u>	403	110	-293
<u>AGRICOL. E FORESTE</u>	4	3	-1
<u>AMBIENTE</u>	18	23	5
<u>ANTICHITA' E BELLE A.</u>	6	7	1
<u>APPALTI PUBBL. S.e F.</u>	360	307	-53
<u>AUTORITA INDIPEND.</u>	0	1	1
<u>AUTORIZZ. e CONCESS.</u>	317	525	208
<u>CACCIA E PESCA</u>	2	3	1
<u>CARABINIERI</u>	17	10	-7
<u>SPETTAC. E TURISMO</u>	0	1	1
<u>CITTADINANZA</u>	0	0	0
<u>COMMERCIO, ARTIGIAN.</u>	138	116	-22
<u>COMUNE E PROVINCIA</u>	99	64	-35
<u>DEMANIO STAT. E REG.</u>	51	67	16
<u>EDILIZIA, URBANISTICA</u>	2.314	2.253	-61
<u>ELEZIONI</u>	48	14	-34
<u>ENTI PUBBL. IN GENER.</u>	41	88	47
<u>ESECUZIONE GIUDICATO</u>	767	702	-65
<u>ESPROPR. X PUB. UTIL.</u>	126	109	-17
<u>FARMACIA</u>	10	26	16
<u>FORZE ARMATE</u>	28	24	-4
<u>INDUSTRIA</u>	1	1	0
<u>INQUINAMENTO</u>	100	41	-59
<u>ISTRUZIONE</u>	176	189	13
<u>LEVA MILITARE</u>	0	1	1
<u>MAGISTRATI</u>	1	4	3
<u>ORD. CONT. E URGENTI</u>	45	49	4
<u>POLIZIA DI STATO</u>	67	16	-51
<u>PROFESS. E MESTIERI</u>	121	52	-69
<u>PUBBLICO IMPIEGO</u>	754	333	-421
<u>REGIONE</u>	13	11	-2
<u>REGOLAM. COMP.</u>	0	9	9
<u>REVOCAZ. GIUDIZIO</u>	1	5	4
<u>SERVIZI PUBBLICI</u>	82	117	35
<u>SERV. SANITARIO NAZ.</u>	201	131	-70
<u>SICUREZZA PUBBLICA</u>	178	143	-35
<u>STRANIERI</u>	171	175	4
<u>UNIVERSITA' DEGLI STUDI</u>	45	48	3
<u>VITTIME DEL DOVERE</u>	1	0	-1
<u>TOTALE</u>	6706	5778	-928

RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE NEL 2011 E NEL 2012

SEZ.	2011	2012	VARIAZIONE
I	776	663	-113
II	806	777	-29
III	778	752	-26
IV	1192	1121	-71
V	920	576	-344
VI	1039	668	-371
VII	688	750	62
VIII	507	471	-36
D.I	0	0	0
TOT	6706	5778	-928

GRAFICO RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE 2011/2012




TAV. 2

SENTENZE PUBBLICATE NEL 2011 E NEL 2012

SEZIONI	2011	2012	VARIAZIONE
			ASSOLUTA
I	551	500	-51
II	461	379	-82
III	668	570	-98
IV	717	771	54
V	746	592	-154
VI	663	706	43
VII	696	460	-236
VIII	640	516	-124
TOT.	5142	4494	-648

GRAFICO SENTENZE 2011/2012




TAV. 3

SOSPENSIVE PUBBLICATE NEL 2011 E NEL 2012

SEZIONI	2011	2012	VARIAZIONE
I	232	329	97
II	209	197	-12
III	279	230	-49
IV	216	166	-50
V	187	131	-56
VI	158	142	-16
VII	211	108	-103
VIII	134	108	-26
TOT.	1626	1411	-215

GRAFICO SOSPENSIVE 2011/2012




TAV. 4

ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2011 E NEL 2012

SEZIONI	2011	2012	VARIAZIONE
I	82	60	-22
II	175	120	-55
III	45	53	8
IV	192	192	0
V	218	174	-44
VI	44	60	16
VII	57	60	3
VIII	96	75	-21
TOT.	909	794	-115

GRAFICO ORDINANZE COLLEGIALI 2011/2012




TAV. 5

ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2011 E NEL 2012

SEZIONI	2011	2012	VARIAZIONE
I	66	79	13
II	1	0	-1
III	4	10	6
IV	3	2	-1
V	10	24	14
VI	0	0	0
VII	81	0	-81
VIII	0	27	27
TOT	165	142	-23

GRAFICO ORDINANZE PRESIDENZIALI 2011/2012




TAV. 6

DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2011 E NEL 2012

SEZIONI	2011	2012	VARIAZIONE
I	1897	3356	1459
II	4178	4340	162
III	6702	8883	2181
IV	5540	8883	3343
V	2740	5293	2553
VI	105	268	163
VII	269	72	-197
VIII	112	154	42
TOT	21543	31249	9706

GRAFICO DECRETI DECISORI 2011/2012




TAV. 7

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2011 E NEL 2012

SEZIONI	2011	2012	VARIAZIONE
I	95	77	-18
II	10	17	7
III	74	79	5
IV	40	35	-5
V	66	60	-6
VI	67	42	-25
VII	211	31	-180
VIII	30	31	1
TOT	593	372	-221

GRAFICO DECRETI CAUTELARI 2011/2012




TAV. 8

DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2011 E NEL 2012

SEZIONI	2011	2012	VARIAZIONE
I	114	29	-85
II	0	0	0
III	0	0	0
IV	0	0	0
V	0	0	0
VI	0	0	0
VII	0	0	0
VIII	0	0	0
TOT	114	29	-85

GRAFICO DECRETI INGIUNTIVI 2011/2012




TAV. 9

RICORSI PENDENTI ANNI 2011 E 2012

ANNO 2011	ANNO 2012	DIFFERENZA
73.014	42.826	30.188


GRAFICO RICORSI PENDENTI 2011/2012







TAV. 10

RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2012

DAL 1974 AL 1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOT.
135.338	11768	13761	11193	13403	13378	13049	14302	14084	9402	8407	7768	7304	7492	7425	6706	5778	300558
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18








TAV. 15

SENTENZE PUBBLICATE DAL 1998 AL 2012


1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOT.
3951	3399	4884	5552	6927	8739	7528	6762	5969	6308	6897	6200	5509	5142	4494	88261
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



TAV. 16

ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2000 AL 2012


2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOT.
87	405	248	707	1075	1058	907	777	917	828	940	909	794	9652
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



TAV. 17

ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 1997 AL 2012


1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOT.
54	10	144	661	638	272	121	151	209	135	254	281	73	141	165	142	3451
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



TAV. 18

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2002 AL 2012


2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOT.
1083	984	780	420	399	638	490	488	456	593	372	6703
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



TAV. 19

DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2002 AL 2012

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOT.
1307	6955	12222	13956	4867	10244	14745	3471	22715	21543	31249	143274
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



TAV. 20

DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2002 AL 2012

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOT.
1774	2507	2306	19	12	23	29	17	10	118	29	6844
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

